



COMUNE DI AIELLI
(PROVINCIA DI L'AQUILA)
67041 P.zza F. Angelitti P.iva 00098910664
TEL. 0863/789654 – FAX 0863/788072
www.comunediaielli.it

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 12 Del 22-05-2020

Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE NUOVA IMU PER L'ANNO 2020 - MODIFICA E SOSTITUZIONE DELLE DELIBERAZIONI DI C.C. NN. 53 E 54 DEL 24/12/2019 - AGGIORNAMENTO AI SENSI DELLA L. 160/2019

L'anno duemilaventi il giorno ventidue del mese di maggio alle ore 18:30, presso la Sede Municipale, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta pubblica Pubblica dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

DI NATALE ENZO	P	DI NATALE ELISABETTA	A
PONARI FRANCESCO	P	DI CENSO BENEDETTO	P
MANCINI VALERIA	P	ROSATI SAVERIO	P
CALLOCCIA LUCA	P	CURITTI NINO	P
GUALTIERI ROSANNA	P	DI NATALE LUCA	P
LETTA NUNZIA	A		

ne risultano presenti n. 9 e assenti n. 2.

Assume la presidenza il Signor DI NATALE ENZO in qualità di SINDACO assistito dal SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa DE ALFIERI MANUELA.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta.

Immediatamente eseguibile	S	Comunicata ai Capigruppo	S
---------------------------	---	--------------------------	---

PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica

Data: **19-05-2020**

Il Responsabile del servizio
F.to **ANTIDORMI MIRELLA**

PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile

Data: **19-05-2020**

Il Responsabile del servizio
F.to **ANTIDORMI MIRELLA**

Premesso che:

- l'art. 1, commi 738 della legge n. 160 del 2019 dispone che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n. 160;

- l'art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019 dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI.

Visto che con delibera di Consiglio Comunale n. 53 del 24/12/2019 sono state approvate per l'anno 2020 le seguenti aliquote IMU:

- 1) aliquota 7,6 per mille per le aree edificabili ed i fabbricati;
- 2) aliquota 4,5 per mille per le abitazioni principali di lusso, di cui alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- 3) Detrazione per abitazione principale pari ad euro 200,00.

Visto che con delibera di Consiglio Comunale n. 54 del 24/12/2019 è stata approvata per l'anno 2020 l'aliquota unica TASI pari all'1 per mille;

Considerato che la legge n. 160 del 2019 dispone, all'articolo 1:

- al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;

- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'[articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557](#), è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;

- al comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;

- al comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;

- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;

- al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

- al comma 755, che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei [commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208](#), i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle

finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino al limite dell'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al [comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147](#), nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al [comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015](#). I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

Visto:

- il comma 756 della legge n. 160 del 2019 che prevede a decorrere dall'anno 2021 la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che dovrà essere adottato entro il 29 giugno 2020;
- il comma 757 della legge n. 160 del 2019 che prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;
- che il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756.

Visto che per raggiungere l'equilibrio di bilancio e garantire l'erogazione dei propri servizi il Comune ha la necessità di reperire dal gettito IMU un importo pari ad euro 271.965,01, al netto della quota di alimentazione del FSC, pari per l'anno 2020 come da schema riepilogativo riportato nella delibera di CC n. 54 del 24/12/2019.

Considerato che dalle stime operate dal Servizio Tributi sulle basi imponibili IMU il fabbisogno finanziario dell'Ente può essere soddisfatto con l'adozione delle seguenti aliquote:

- 1) abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al 5,5 per mille;
- 2) fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari al 1 per mille;
- 3) fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari al 2,5 per mille;

- 4) fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari al 8,6 per mille;
- 5) fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 8,6 per mille;
- 6) aree fabbricabili: aliquota pari al 8,6 per mille.

Dato atto che nella revisione dell'IMU disciplinata dalla legge n. 160 del 2019 (legge di bilancio 2020):

- al comma 753 si prevede che *“per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D”* l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, precisando che la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, la restante parte sarà di competenza del comune;
- al comma 750, si prevede che *“l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, è pari allo 0,1”*.

L'ultimo punto è stato introdotto in quanto nella precedente IUC la componente IMU era esente pertanto con la nuova norma si introduce una aliquota che consente di recuperare il gettito derivante dalla disapplicazione della vecchia componente TASI.

Visto lo schema di proposta predisposto dal Responsabile del Procedimento, Dott.ssa Mirella Antidormi;

Visto l'allegato parere di regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile di Settore, Dott.ssa Mirella Antidormi, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000;

CON VOTI UNANIMI espressi in forma palese per alzata di mano;

DELIBERA

A) Di approvare le seguenti aliquote IMU per l'anno 2020:

- 1) abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al 5,5 per mille;
- 2) fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari al 1 per mille;
- 3) fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari al 2,5 per mille;
- 4) fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari al 8,6 per mille;
- 5) fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 8,6 per mille;
- 6) aree fabbricabili: aliquota pari al 8,6 per mille.

B) di dare atto che la presente deliberazione sostituisce le delibere di cc nn. 53 e 54 del 24/12/2019 ed entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2020.

C) di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2020, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre 2020, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4° del D.Lgs 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

Il Sindaco
F.to DI NATALE ENZO

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa DE ALFIERI MANUELA

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suesposta deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, comma 1 del D.Lgs. n.267/2000 e contemporaneamente comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art.125, comma 1 dello stesso D.Lgs.

Aielli Li 28-05-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa DE ALFIERI MANUELA

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità previste dall'art.134, comma 4 D.Lgs. 267/2000.

Aielli Li, 22-05-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa DE ALFIERI MANUELA

È copia conforme all'originale.

Aielli Li, 28-05-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa DE ALFIERI MANUELA

